



**COMUNE DI VICENZA**  
SERVIZI SOCIALI  
Contrà Busato n. 19

SCHEMA DI  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE AL  
CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN  
LOCAZIONE (ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998)  
(Det. N. Gen. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.2020 del Direttore Servizi Sociali)

L'anno 2020, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso il Comune di Vicenza, Servizi Sociali,  
Contrà Busato n. 19, Vicenza,

TRA

il Comune di Vicenza (C.F./P.IVA 00516890241), di seguito denominato "Comune", rappresentato dalla  
Dirigente dei "Servizi Sociali", dott.ssa Micaela Castagnaro,

E

il \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_), di seguito  
denominato "C.A.F.", rappresentato da \_\_\_\_\_;

PREMESSO CHE

- il DPCM 5.12.2013 n. 159, pubblicato sulla G.U. del 24.1.2014, ha ridefinito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- con Decreto 7.11.2014 e succ. aggiornamenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE e le relative istruzioni per la compilazione;
- con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- la Giunta Regionale del Veneto, con DGR n. 1643 del 5.11.2019 (come modificata dalla DGR. n. 638 del 19.5.2020) e n. 1189 del 18.8.2020, armonizzate dalla DGR n. 1359 del 16.9.2020, ha individuato i criteri per la ripartizione tra i Comuni veneti delle risorse statali e regionali del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della Legge 431/1998;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il Comune affida al C.A.F. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, autorizzazione min.le n. \_\_\_\_\_, lo svolgimento del servizio di assistenza verso l'utenza richiedente l'assegnazione del contributo sul Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione di cui all' art. 11 della Legge n. 431/1998 - FSA-2019 e FSA-2020.

In particolare il C.A.F. dovrà:

- assistere i cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall' art. 10 del DPCM 159/2013 per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e nella domanda di accesso al contributo FSA,

mediante l'impiego della infrastruttura di rete messa a disposizione dalla Regione Veneto - Giunta Regionale - Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, o ricevere le dichiarazioni e domande già compilate e provvedere all'inserimento delle stesse in rete;

- rilasciare copia della certificazione attestante la situazione economica dichiarata e la certificazione del risultato della domanda risultante idonea;
- consegnare al Comune le domande FSA pervenute al C.A.F. entro i termini previsti dal Bando Comunale, complete di attestazione ISEefsa e ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda;
- archiviare e conservare, anche attraverso sistemi di archiviazione ottica, per il periodo di 24 mesi (periodo di validità della documentazione rilasciata), copia della certificazione ISEefsa nonché della domanda FSA. Tale documentazione sarà tenuta a disposizione del Comune presso la sede locale del C.A.F..

## ARTICOLO 2

- Il Comune si impegna a curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto della presente convenzione e sulle sedi operative del C.A.F., comunicando altresì l'orario di apertura degli sportelli operanti.

## ARTICOLO 3

- Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni normative vigenti in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679), per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

## ARTICOLO 4

- Il C.A.F. potrà operare nel territorio tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164. In particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il C.A.F. opererà in proprio o tramite la seguente società di servizio: \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 5

- Il C.A.F., attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati a qualsiasi titolo e delle inadempienze commesse da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione, di cui solleva il Comune di Vicenza.

## ARTICOLO 6

- Il Comune, per le attività di cui al punto 1, riconosce al C.A.F. il compenso come segue:
  - € 14,00 più IVA per domende riferite ad una sola annualità,
  - € 20,00 più IVA per domande riferite ad entrambe le annualità,per ogni pratica idonea elaborata e trasmessa, comprese quelle risultate incongrue dalla procedura.
- E' fatto obbligo al C.A.F. di inserire nell'apposita procedura informatica i dati riguardanti la domanda di contributo **solamente dopo** aver puntualmente controllato che il richiedente abbia tutti i requisiti previsti dalle citate DGR e dal Bando Comunale al momento della presentazione della domanda, pena il mancato riconoscimento del corrispettivo pattuito.
- Il C.A.F. si impegna a non richiedere per le prestazioni rese alcun compenso ai cittadini residenti nel Comune.

## ARTICOLO 7

- Il pagamento del compenso di cui all'articolo 6 avverrà su presentazione di idonea fattura, che verrà liquidata nelle forme di legge entro 60 gg. dal ricevimento dei tabulati regionali.

## ARTICOLO 8

- La presente convenzione ha durata limitata all'espletamento del Bando di Concorso F.S.A.- Anni 2019 e 2020, secondo le disposizioni e la tempistica indicati dalla Regione Veneto e dal Comune di Vicenza.

ARTICOLO 9

- Il Foro competente per le eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza il C.A.F. dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

Per l'Amministrazione Comunale  
La Dirigente dei "Servizi Sociali"

\_\_\_\_\_

Per il C.A.F. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si intendono specificatamente approvate le condizioni riportate ai seguenti articoli della convenzione: artt. 5, 6 e 9.

Per il C.A.F. \_\_\_\_\_



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO-BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241